

**Avv. AZZURRA CALDERARI**  
 Piazza Vittorio Emanuele II, 5/8  
 - 31053 Pieve di Soligo (TV)-  
 Tel. 333.8370636  
 azzurracalderari@gmail.com  
 azzurracalderari@pec.ordineavvocattreviso.it

## TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

### **Ricorso per l'accertamento di usucapione ex art. 281 decies c.p.c. con istanza di autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.**

La signora **Da Rugna Maria** (Cod. Fisc. DRGMRA40M64E429H), nata a Lamon (TV) il 24/08/1940 e residente a Pieve di Soligo (31053-TV), Via del Chiodo n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Azzurra Calderari del Foro di Treviso (Cod. Fisc. CLDZRR87L48F443V) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Pieve di Soligo (31053-TV), Piazza Vittorio Emanuele II n. 5/8, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ex art. 83 comma 3 c.p.c. e trasmessa in allegato mediante contestuale deposito telematico al presente ricorso in copia informatica con firma digitale. L'avv. Calderari dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche inerenti al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: azzurracalderari@pec.ordineavvocattreviso.it.

#### **Premesso che**

1) La signora Da Rugna Maria, da oltre venti anni, possiede, *uti domina*, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva il terreno, così catastalmente identificato:

#### CATASTO TERRENI del COMUNE DI LAMON (BL):

-Foglio 30, Particella **248**, Partita 2461, Reddito dominicale Euro 4,01, agrario Euro 2,29, Qualità PRATO ARBOR di classe 2 Superficie 1.110 m<sup>2</sup> (**doc. 1:** visura catastale Comune di Lamon Fg. 30 part. 248 e **doc. 2:** estratto di mappa Comune di Lamon Catasto Terreni Fg. 30 part. 248).

2) La particella 248 risulta perfettamente confinante con le proprietà della signora Da Rugna site nel Comune di Lamon così catastalmente censite: Catasto Fabbricati Fg. 30, particella n. **598** e Catasto Terreni: Fg. 30, Particella **595**, Particella **597**, Particella n. **230**, Particella **594** che da sempre appartengono alla famiglia Da Rugna: dapprima ai genitori della signora Da Rugna (il signor Da Rugna Martino e la signora Reato Erminia) e poi per successione ai figli Maria, Natalina, Guerrino e Giovanni (gli ultimi tre ad oggi sono tutti venuti a mancare) (**doc. 3:** Certificato di stato famiglia storico di Da Rugna Maria; **doc. 4:** visura catastale nominativa Da Rugna Maria e **doc. 5:** visure catastali storiche immobili intestati alla signora Da Rugna Maria e *Cfr. doc. 2*);

3) La particella n. 248 è catastalmente intestata a "*Largo Anna fu Fortunato Mar Boldo nata a Lamon (BL) il 11/04/1891 - Diritto di proprietà per 1000/1000*" senza indicazione di alcun codice fiscale (*Cfr. doc. 1*).



4) Dalle ricerche anagrafiche eseguite presso il Comune di Lamon sull'intestataria catastale "*Largo Anna Fu Fortunato*" è emerso che nel medesimo Comune, alla fine del 1800, risiedevano ben due persone omonime sia per nome (Anna) che per cognome (Largo) ed entrambe erano maritate in Boldo ma con date di nascita diverse: solo una di queste risultava discendente in linea retta da Largo Fortunato. Le persone individuate erano le seguenti:

A. LARGO ANNA, fu Giosuè nata a Lamon l'11/04/1891 maritata con Boldo Antonio, deceduta a Lamon il 03.01.1976 figlia di Largo Giosuè fu Domenico (fratello di Fortunato) nato il 22.04.1871 (**Doc. 6:** Atto di nascita Largo Anna 11/04/1891 e **Doc. 7:** Estratto per riassunto atto di nascita e certificato storico di stato famiglia di Largo Anna 11/04/1891);

B. LARGO ANNA, fu Fortunato nata a Lamon il 06/06/1884 maritata con Boldo Guerrino, la cui data di morte è sconosciuta (**Doc. 8:** Atto di nascita Largo Anna 06/06/1884 e **Doc. 9:** certificato storico di stato famiglia di Largo Anna 06.06.1884 e **Doc. 10:** albero genealogico con estratto foglio anagrafico e **Doc. 11:** certificato di nascita Largo Fortunato figlio di Giosuè padre di Largo Anna nata il 06/06/1884);

5) Incrociando i dati anagrafici con quelli catastali si rileva che nella visura del terreno identificato nel Catasto terreni del Comune di Lamon Fg. 30 part. 248, intestato a "*Largo Anna Fu Fortunato*" (Cfr. doc. 1), vi è un errore nella data di nascita di Largo Anna, in quanto è stata indicata quella più recente, nata l'11.04.1891, figlia di Largo Giosuè fu Domenico che però non corrisponde alla Largo Anna fu Fortunato indicata invece quale intestataria catastale che era nata il 06.06.1884;

6) la ricorrente, pertanto, incaricava il Per. Ind. Masciulli Camillo al fine di eseguire ulteriori approfondimenti presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari attraverso l'ispezione ipotecaria sia sul soggetto intestatario che sul terreno *de quo*: le ricerche si estendevano fino al *pater familias* Largo Giosuè (nonno di Largo Anna fu Fortunato) padre sia di Domenico che di Fortunato (Cfr. doc. 11), senza però ottenere alcun riscontro né sulla provenienza del terreno *de quo*, né sulla provenienza del predetto a nome di Largo Anna;

7) le ricerche in conservatoria confermavano soltanto che, dalla partita catastale n. 2461 del Catasto Terreni del Comune di Lamon, il terreno identificato al Fg. 30 particella n. 248 era intestato a "*Largo Anna Fu Fortunato maritata Boldo*", senza indicazione di alcuna data di nascita. Pertanto, si può desumere che con l'introduzione dell'impianto meccanizzato per il Comune di Lamon avvenuta il 03.01.1977, sul terreno intestato a "*Largo Anna Fu Fortunato mar Boldo*", veniva apposta la data di nascita della Largo Anna nata l'11/04/1891 per il semplice fatto che negli elenchi informatizzati dell'Ufficio era l'unica riscontrata ma trattasi di una persona diversa in quanto discendente da "*Fu Domenico*" e non da "*Fu Fortunato*"; (**Doc. 12:** relazione ispezione ipotecaria e **Doc. 13:** risultati ricerca catastale nazionale Largo Anna);

8) dal certificato storico di stato famiglia di Largo Anna Fu Fortunato nata il 06.06.1884,



rilasciato dal Comune di Lamon, emergeva che la medesima era stata sposata con Boldo Guerrino e che dalla loro unione era nata un'unica figlia Boldo Giuseppina in data 5/07/1908, la quale era deceduta all'età di un anno in data 13/07/1909 (Cfr. doc. 9). Da allora, il Comune di Lamon non aveva più avuto notizie dell'intestataria catastale e/o dei suoi eventuali discendenti/eredi e dalle risultante anagrafiche risultava probabilmente che Largo Anna, assieme al marito, fossero emigrati all'estero in destinazione sconosciuta, senza ricevere alcuna notizia in relazione alla data della loro morte (Cfr. docc. 9-10).

9) la signora Da Rugna Maria, nonostante sia residente vicino alla figlia Nives a Pieve di Soligo (TV) (**Doc. 14 a:** certificato di residenza della signora Da Rugna Maria e **Doc. 14 b:** certificato residenza Nives Gallon), da oltre vent'anni, è solita recarsi in Lamon (BL) presso la casa natia ove dimora anche per lunghi periodi. In particolare, fintanto che i nipoti Stefano e Simone erano piccoli, durante le vacanze scolastiche, soleva trasferirsi, in loro compagnia, in Lamon, anche per un paio di mesi. Successivamente, invece, si recava settimanalmente, da sola o in compagnia della figlia, per prendersi cura dei fratelli Guerrino (deceduto nel 2012) e Giovanni (venuto recentemente a mancare nel 2022), entrambi celibi e senza figli. Negli ultimi anni, invece, dopo la scomparsa dei fratelli, la signora Da Rugna e la di lei figlia, continuano ad occuparsi della conservazione di tutti gli immobili in Lamon (**Doc. 14:** certificato storico di residenza della signora Da Rugna Maria);

10) La signora Da Rugna da oltre vent'anni, gode del terreno catastalmente identificato nel Catasto terreni del Comune di Lamon Fg. 30 part. 248, provvedendo a curarne personalmente e talvolta anche con l'aiuto di terzi la manutenzione ordinaria, in particolare, la potatura degli alberi e lo sfalcio dell'erba del prato intorno agli immobili di sua proprietà ivi compresa quindi la particella 248 la quale costituisce un *unicum* giardino con i mappali nn. 594, 598 e 595 senza che tra i predetti vi siano confini o ostacoli di sorta, tant'è che vi era davvero la convinzione che la predetta particella 248 fosse inglobata all'interno dei mappali di proprietà della signora Da Rugna (**Doc. 15:** foto terreno Comune di Lamon Fg. 30 part. 248 e Cfr. doc. 2);

11) la ricorrente, da oltre vent'anni, si occupava e si occupa altresì della pulizia del sottobosco di cui alla particella 248: soprattutto in autunno si dedica alla raccolta dei funghi e d'inverno provvede alla potatura degli alberi per realizzare la legna da impiegare nel riscaldamento domestico degli immobili di proprietà identificati catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Lamon al Fg. 30 particella 572 e 598.

12) Nel 2000, la signora Da Rugna, assieme ai propri nipoti ed al genero Pier Paolo, realizzava, a propria cura e spese, sulla particella n. 248 una recinzione con uno steccato di legno al fine di proteggere la proprietà dall'ingresso di animali selvatici sia sul lato della strada, che sul lato del



bosco (Cfr. doc. 15);

13) la ricorrente, così facendo, esercitava sul medesimo una signoria corrispondente alla proprietà che si chiede di accertare ex art. 1158 c.c. (Cfr. doc. 15).

14) È interesse della ricorrente regolarizzare la propria posizione dominicale invocando l'accertamento giudiziario dell'intervenuto acquisto del suddetto terreno per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.;

15) il possesso del bene di cui viene invocata l'usucapione, da oltre vent'anni, è in capo alla ricorrente e prima di tale data, ai propri genitori Da Rugna Martino e Reato Erminia (Cfr. docc. 3 e 5), che assieme, lo hanno esercitato in modo pubblico, pacifico e non interrotto, mantenendo il medesimo;

16) nel ventennio antecedente la presentazione dell'odierna domanda, non risulta essere stata trascritta contro l'istante e/o i suoi danti causa alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul citato bene immobile;

17) sussistono, dunque, i presupposti di legge perché sia dichiarata acquisita in favore della sig.ra Da Rugna Maria la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno indicato in premessa.

18) La domanda di usucapione è quindi degna di accoglimento anche per i seguenti motivi in

## **Diritto**

### ***A. SULLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA QUALE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA***

La presente domanda proposta con il presente atto pur essendo soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità, è altresì evidente che la totale assenza di intestatari in vita, di interlocutori, di parti, con l'impossibilità a risalire alla corretta identificazione di tutti gli eventuali eredi proprietari (tanto da dover ricorrere alla notifica per pubblici proclami), appare opportuno introdurre direttamente il giudizio avanti alla competente autorità giudiziaria, aderendo alla giurisprudenza di merito già adottata da taluni tribunali veneti che ritengono l'incombente irragionevole nel caso di specie, oltre che uno spreco di tempo e di risorse, *ex multis*, Tribunale di Vicenza, sentenza 16.04.2021 - Est. Picardi: "*Anche se in materia di usucapione l' esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità dell' azione, nondimeno, in un caso come quello di specie, in cui il numero di soggetti convenuti è indefinito, così come di conseguenza non è possibile risalire alla corretta identificazione di tutti i comproprietari (tanto da dover ricorrere alla notifica per pubblici proclami), appare opportuno introdurre direttamente il giudizio avanti alla competente autorità giudiziaria. Invero, la mediazione avrebbe potuto essere utile solo qualora venissero identificati tutti i soggetti convenuti e vi fosse la possibilità di ipotizzare la partecipazione di tutti alla*



*procedura di mediazione. Ma, nel caso di specie, anche qualora i soggetti fossero stati identificati tutti, sarebbe assai improbabile la partecipazione di tutti i convenuti (presumibilmente oltre cinquanta, se non molti di più) alla mediazione per confermare che l'attore utilizzava il terreno di cui è causa, peraltro di ridotte dimensioni. Sulla scorta di queste valutazioni, l'attore ha ritenuto di procedere con l'avvio dell'azione giudiziaria, senza dar corso alla procedura di mediazione (che avrebbe imposto peraltro la notifica per pubblici proclami), che determinerebbe, in ragione delle specifiche circostanze esposte, un inutile spreco di tempo e di risorse”.*

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si chiede di poter introdurre direttamente il giudizio senza esperimento della procedura di mediazione.

### **B. SULL'ACQUISIZIONE A TITOLO ORIGINARIO DEL BENE.**

Il possesso dell'esponente si è protratto in modo pacifico, continuato e ininterrotto da oltre vent'anni.

La signora Da Rugna sin dal 1990 provvede alla manutenzione del terreno *de quo* esercitando un potere di fatto corrispondente al diritto reale e gli atti di possesso rivelano, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa.

Nessuna interferenza è mai stata opposta dall'allora proprietà, né dagli eventuali eredi o aventi causa. Sussistono, dunque, tutti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., per l'intervenuta usucapione del terreno così catastalmente identificato:

CATASTO TERRENI del COMUNE DI LAMON (BL):

**Foglio 30, Particella 248, Partita 2461, Reddito dominicale Euro 4,01, agrario Euro 2,29, Qualità PRATO ARBOR di classe 2 Superficie 1.110 m<sup>2</sup>.**

L'art. 1158 c.c. prevede l'acquisto della proprietà di beni immobili a fronte del possesso continuato e non interrotto per vent'anni. Il possesso deve essere continuo e non interrotto, inteso come comportamento finalizzato a esercitare sul bene, in modo inequivocabile, un potere corrispondente a quello del proprietario; e deve essere altresì pacifico e non equivoco. Deve, inoltre, sussistere l'elemento psicologico *dell'*animus possidendi, vale a dire non la convinzione di essere proprietario, ma l'intenzione di comportarsi come tale. A tutto ciò deve corrispondere, per la stessa durata del possesso, la completa inerzia del proprietario, il quale si disinteressa e si astenga dall'esercitare il proprio diritto, senza reagire al potere di fatto esercitato dal possessore. Ed è quanto accaduto nel caso concreto. Infatti, si ribadisce che il mappale 248 è contiguo al giardino di proprietà della signora Da Rugna confondendosi completamente con esso senza che siano mai stati posti confini di sorta. Pertanto, quando la signora Da Rugna provvede allo sfalcio dell'erba del prato sul retro della casa (di cui al mappale 598) provvede inevitabilmente anche alla



manutenzione del mappale numero 248 e per questo motivo vi è sempre stata la convinzione che la particella n. 248 facesse parte della proprietà di cui al mappale 598. Per di più, nell'anno 2000 la signora Da Rugna, con l'aiuto dei nipoti e del genero, aveva costruito una recinzione di legno, sia dalla parte del bosco che verso la strada, proprio sul mappale 248, al fine di proteggere gli immobili dall'ingresso degli animali selvatici come i lupi e i cervi che di notte, risalgono il bosco per cercare del cibo. La condotta dell'esponente, unica circostanza che rileva ai fini dell'usucapione, non solo non è mai stata contrastata né in precedenza, né successivamente dalla proprietà – ma quest'ultima, nell'arco ormai di oltre trent'anni, non ha mai esercitato il proprio diritto di proprietà, né ha interferito nel possesso dell'attrice.

Infine, si chiosa che per quanto riguarda il pagamento dell'IMU Imposta Municipale Unica la c.d. ex ICI Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 nel 1992, questa è esente per tutti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (art. 15 Legge 27/12/1977, n. 984 – Circolare Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 9 del 14/06/1993) ivi compreso il Comune di Lamon pertanto sui terreni agricoli come quello *de quo* l'IMU non è mai stata dovuta.

***C. SULL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO E DEL SUCCESSIVO DECRETO PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.***

Da ultimo, posto che l'intestataria catastale essendo nata nella seconda metà del 1800, ad oggi senz'altro non risulta più in vita, rilevato che i suoi discendenti e/o eredi allo stato sono ignoti in quanto emigrati in uno stato estero sconosciuto, non è possibile ricostruire le loro sorti pertanto, si rende necessario proporre la richiesta di autorizzazione alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., chiedendo all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito di indicare i modi più opportuni per portare il tutto a conoscenza dei destinatari controinteressati.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente come *ut supra* generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 *undecies* comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice istruttore, l'udienza di comparizione delle parti, da intendersi come tutti coloro che, a qualunque titolo, siano **eredi della sig.ra Largo Anna Fu Fortunato nata a Lamon (BL) il 06.06.1884**, assegnando il termine per la costituzione dei convenuti che dovrà avvenire, non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento:

- che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,



- che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
- che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiarando contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

#### conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

- a) previo accertamento del possesso per oltre vent'anni, esercitato in modo continuo, manifesto, pacifico ed esclusivo *uti dominus* sin dal 1990, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore della **signora Da Rugna Maria, residente in Pieve di Soligo (TV) via Del Chiodo n. 2 la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di Lamon (BL)** censito al Catasto Terreni del Comune di Lamon, Foglio 30, Particella **248**, Partita 2461, Redditi dominicale Euro 4,01, agrario Euro 2,29, Qualità PRATO ARBOR di classe 2 Superficie 1.110
- b) conseguentemente emettere sentenza con cui viene riconosciuto in capo alla signora Da Rugna Maria la piena proprietà, a titolo originario, del predetto terreno per intervenuta usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158;
- c) munire l'*emananda* sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. di Belluno e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Belluno, ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
- d) con vittoria di spese ed onorari.

\*\*\*\*\*

#### In via Istruttoria:

Si chiede che il Giudice voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti da ogni eccezione negativa e/o valutativa:

- 1) Vero che dal 1990 ad oggi, quindi da oltre vent'anni, la signora Da Rugna Maria possiede *uti domina*, ininterrottamente e pacificamente, il terreno individuato al catasto terreni del Comune di Lamon Foglio 30, Particella **248**, Partita 2461, Redditi dominicale Euro 4,01, agrario Euro 2,29, Qualità PRATO ARBOR di classe 2 Superficie 1.110? Si mostrano al teste i docc. 2 e 15. (testi Foaro Ugo, Largo Giovanni, Pier Paolo Calderari e Gallon Nives);
- 2) Vero che, dal 1990 ad oggi, la sig.ra Da Rugna Maria provvede personalmente e talvolta anche con l'ausilio di terze persone alla manutenzione ordinaria (sfalcio dell'erba, potatura alberi)



del terreno catastalmente censito nel Comune di Lamon, Fg. 30, particella n. 248, come da documento 15 che si mostra al teste (testi Foaro Ugo, Largo Giovanni, Stefano Calderari, Pier Paolo Calderari e Gallon Nives);

3) Vero che dal 1990 ad oggi, quindi da oltre vent'anni, la signora Da Rugna Maria provvede personalmente e talvolta avvalendosi anche dell'aiuto di terzi, a mantenere pulito il sottobosco di cui alla particella n. 248, tagliando la legna per il riscaldamento e raccogliendo i frutti del sottobosco (funghi)? Si mostra al teste doc. 15 (testi Foaro Ugo, Largo Giovanni, Stefano Calderari, Pier Paolo Calderari e Gallon Nives).

4) Vero che nell'anno 2000, la signora Da Rugna Maria costruiva sul terreno catastalmente censito nel Comune di Lamon, Fg. 30, particella n. 248 una recinzione con uno steccato di legno sia sul lato a confine con la strada, che sul lato verso il bosco per proteggere la proprietà dall'ingresso di animali selvatici, come da documento n. 15 che si mostra al teste. Si indicano quali testi i signori Foaro Ugo, Largo Giovanni, Stefano Calderari, Pier Paolo Calderari, Gallon Nives e Ferriello Theresa;

5) Vero che dal 1990 ad oggi, il terreno di cui alla particella n. 248 individuato al catasto terreni del Comune di Lamon Foglio 30, Particella **248**, Partita 2461, Redditi dominicale Euro 4,01, agrario Euro 2,29, Qualità PRATO ARBOR di classe 2 Superficie 1.110, si trova sul retro dell'immobile intestato alla signora Da Rugna catastalmente censito nel Comune di Lamon, Catasto Fabbricati foglio 30 mappale n. 598 e costituisce un unico giardino con la predetta proprietà e con i terreni di cui alle particelle 594 e 595 anch'esse di proprietà della signora Da Rugna Maria, senza confini di sorta? Si mostrano al teste i documenti n. 2: estratto di mappa e documento n. 15: documentazione fotografica. Si indicano quali testi i signori Foaro Ugo, Largo Giovanni, Stefano Calderari, Pier Paolo Calderari, Gallon Nives e Ferriello Theresa;

6) Vero che dal 1990 ad oggi e quindi da oltre vent'anni, la signora Da Rugna Maria provvede personalmente e talvolta anche con l'aiuto di terzi, a propria cura e spese, allo sfalcio dell'erba dei mappali catastalmente identificati nel Comune di Lamon catasto terreni fg. 30 part. 248- 594- 595 e Catasto fabbricati Fg. 30 particella n. 598? Si mostra al teste il doc. 15 (testi Foaro Ugo, Largo Giovanni, Stefano Calderari, Pier Paolo Calderari e Gallon Nives e Ferriello Theresa).

7) Vero dal 1990 ad oggi, la signora Da Rugna Maria, esercita il possesso a titolo di proprietà sul terreno di cui alla particella n. 248 individuato al catasto terreni del Comune di Lamon Foglio 30, Particella **248**, Partita 2461, Redditi dominicale Euro 4,01, agrario Euro 2,29, Qualità PRATO ARBOR di classe 2 Superficie 1.110, in difetto di qualsivoglia contestazione proveniente da chicchessia? Si mostrano al teste o docc. 2 e 15 (testi Foaro Ugo, Largo Giovanni, Stefano Calderari, Pier Paolo Calderari, Gallon Nives e Ferriello Theresa).

Si indicano quali testi i signori:



**Faoro Ugo** (C.F. FRAGUO60S27E429T) nato a Lamon (BL) il 27/11/1960 ed ivi residente in via Gorna, n. 5, **Largo Giovanni** (C.F. LRGGNN58M31E429X) nato a Lamon (BL) il 31/08/1958 e residente in Feltre (BL) Via Giuseppe Verdi n. 22, **Calderari Stefano** (CLDSFN88P29L565H) nato a Conegliano (TV) il 29/09/1988 e residente in Pieve di Soligo (TV), Via del Chiodo, e **Calderari Pier Paolo** (C.F. CLDPPL60H29G645P) nato a Pieve di Soligo (TV) ed ivi residente in via del Chiodo n. 2, **Gallon Nives** (C.F. GLLNVS64E48Z133B) nata a Zurigo (Svizzera) il 08/05/1964 e residente a Pieve di Soligo (TV) via del Chiodo n. 2 e **Ferriello Theresa** (C.F. FRRTRS73C41Z401Q),nata a Winnipeg (CANADA) il 01.03.1973 residente a Treviso (31100), Viale Orleans n. 12 piano 3.

\*\*\*\*\*

**In via istruttoria si dimettono i seguenti documenti:**

- 1) visura catastale Comune di Lamon (BL) Catasto terreni fg. 30 particella 248;
- 2) Mappa catastale Comune di Lamon (BL) Catasto terreni fg. 30 particella 248;
- 3) certificato storico di stato famiglia Da Rugna Maria;
- 4) visura catastale nominativa attuale Da Rugna Maria
- 5) visure catastali storiche fabbricati e terreni siti in Lamon intestati alla signora Da Rugna Maria;
- 6) Atto di nascita di Largo Anna 11/04/1891;
- 7) Estratto per riassunto atto di nascita e Certificato storico di stato famiglia di Largo Anna 11/04/1891;
- 8) Atto di nascita Largo Anna 06/06/1884
- 9) certificato storico di stato famiglia di Largo Anna naa il 06.06.1884;
- 10) albero genealogico con estratto foglio anagrafico di Largo Anna Fu Domenico e Fu Fortunato;
- 11) certificato di nascita Largo Fortunato figlio di Giosuè padre di Largo Anna nata il 06/06/1884;
- 12) relazione ispezione ipotecaria Dott. Masciulli;
- 13) risultato ricerca archivio catastale Largo Anna;
- 14)
  - a) Certificato di residenza Da Rugna Maria Comune di Pieve di Soligo;
  - b) Certificato di residenza Gallon Nives;
- 15) Foto terreno Comune di Lamon Catasto terreni Fg. 30 part 248.

*Dichiarazione di valore*



*Si dichiara che il valore della presente causa è ai sensi dell'art. 15 c.p.c. di € 802,00 (reddito dominicale del terreno moltiplicato per duecento) e, pertanto, il contributo unificato ammonta ad € 43,00.*

Pieve di Soligo (TV), 07/11/2025

Avv. Azzurra Calderari

